

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 dell'11 settembre 1984, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 369 della medesima legge.

Legge Regionale 28 agosto 1984, n. 43.

"Istituzione del servizio per il coordinamento delle competenze regionali in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive CEE"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

L'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1975 n. 29, modificato ed integrato con le leggi regionali 16 ottobre 1978 n. 41 e 9 giugno 1980 n. 57, è così integrato:

«E' istituito il Servizio per il coordinamento delle competenze in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive CEE.

Al predetto Servizio sono attribuite le seguenti materie:

- a) svolgimento degli adempimenti connessi all'applicazione della normativa della Comunità Europea nelle materie di competenza regionale;
- b) rapporti, d'intesa con il Governo ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 616/77, con gli organismi comunitari nonché con tutti gli Enti ed Organizzazioni interessati alle materie ed alle attribuzioni di competenza della Comunità Europea;
- c) rapporti con le Amministrazioni dello Stato, con la Cassa del Mezzogiorno e con tutti gli altri Enti ed Organizzazioni nazionali interessati alle materie ed alle attribuzioni di competenza della Comunità Europea;
- d) attività di informazione in merito all'accesso ai fondi comunitari;
- e) ausilio tecnico e consulenza, anche con l'assistenza di Enti o Organizzazioni specializzati, nella predisposizione delle richieste di contributi attinenti a detti fondi e nelle relative procedure;
- f) visto di assenso ed inoltro di tutte le richieste attinenti ai fondi comunitari avanzate dalle Amministrazioni, Uffici regionali, Enti pubblici e privati, per le quali sia previsto il concorso o l'assenso della Regione;
- g) vigilanza e controllo sulla utilizzazione dei predetti fondi;
- h) raccolta, studio e documentazione, anche con l'ausilio di esperti, della legislazione comunitaria e di quella statale attuativa;
- i) attività di studio, anche con l'ausilio di esperti, di programmi regionali relativi ai settori oggetto delle politiche comunitarie;

Giunta Regionale della Campania

l) divulgazione e pubblicazione delle iniziative comunitarie, soprattutto per quanto attiene la sfera di collegamento con la realtà regionale, anche mediante organizzazione di incontri e convegni attinenti le problematiche comunitarie.».

Articolo 2

La dotazione organica del «Servizio per il Coordinamento delle competenze regionali in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive CEE» è determinata come segue:

- 1) 1 unità appartenente alla II qualifica funzionale dirigenziale;
- 2) 2 unità appartenenti alla I qualifica funzionale dirigenziale;
- 3) 2 unità appartenenti all' VIII livello funzionale;
- 4) 5 unità appartenenti al VI livello funzionale;
- 5) 3 unità appartenenti al IV livello funzionale di cui 2 con mansioni di esecutore di attività di dattilografia;
- 6) 2 unità appartenenti al II livello funzionale.

Il predetto personale è tratto dal ruolo dei dipendenti della Giunta regionale della Campania.

Articolo 3

E' istituito, per memoria, nel bilancio del corrente esercizio finanziario il capitolo 267: «Spese per l' attuazione dei regolamenti e delle direttive CEE nelle materie di competenza regionale. ».

Con successivo provvedimento il predetto capitolo verrà dotato dei fondi necessari.

A detto capitolo confluiranno i fondi stanziati dalla Regione per il concorso nel finanziamento dei progetti ammessi al contributo comunitario, nonché dei fondi assegnati allo stesso fine dalla Comunità direttamente alla Regione.

Le erogazioni agli aventi diritto avvengono con provvedimento congiunto tra il Servizio competente ed il Servizio per il coordinamento delle attività regionali in materia di attuazione delle politiche comunitarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 28 agosto 1984

FANTINI